



Approfondimento n. 5- 5 giugno 2025

TARI: AUTOLIQUIDAZIONE O LIQUIDAZIONE D'UFFICIO? IL RUOLO DEL COMUNE E LE RESPONSABILITÀ DEL CONTRIBUENTE

Simone Pellegrin



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



Introduzione

La qualifica della Tassa sui Rifiuti (TARI) come tributo in autoliquidazione o in regime di liquidazione d'ufficio è oggetto di un'incertezza normativa persistente.

Nonostante i contributi normativi e di prassi, così come autorevoli commenti, siano decisamente limitati, si rileva una parte della dottrina ritiene che la TARI debba essere considerata un tributo in autoliquidazione; tuttavia l'analisi delle poche disposizioni normative sul tema mostra come questa interpretazione sia tutt'altro che certa.

Riferimenti normativi

Diversamente dall'IMU – per la quale la normativa (art. 1, commi 762 e 764, Legge n. 160/2019) stabilisce chiaramente che il contribuente deve provvedere autonomamente al calcolo e al pagamento – per la TARI non si riscontra una formulazione altrettanto esplicita. La previsione normativa che attribuisce al Comune il compito di inviare ai contribuenti modelli di pagamento precompilati, come indicato nell'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, suggerisce che la TARI non possa essere considerata un tributo in autoliquidazione pura.

In particolare il sopracitato riferimento stabilisce che *“Il comune, ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, invia ai medesimi modelli di pagamento preventivamente compilati. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente il pagamento mediante modello di versamento unitario”*. Tale disposizione attribuisce al Comune il compito di inviare ai contribuenti modelli di pagamento precompilati, senza tuttavia chiarire se tale atto abbia valore costitutivo dell'obbligazione tributaria o se rappresenti un mero strumento di supporto informativo:

Prassi e giurisprudenza

L'obbligo di trasparenza e informazione è confermato dalla Deliberazione ARERA n. 444/2019, in particolare all'articolo 4 comma 1 dove l'Autorità prevede che *“Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico secondo quanto disposto dal successivo comma 4.2”*.

ARERA quindi prevede che l'ente sia tenuto a predisporre e trasmettere un documento di riscossione contenente gli importi dovuti e le modalità di pagamento. Tuttavia, la questione che sorge è se la mancata ricezione di tale documento possa esonerare il contribuente dall'obbligo di versamento.

ARERA non esclude una responsabilità attiva dell'utente, poiché non è presente una disposizione esplicita che lo esoneri dal verificare e adempiere al pagamento del tributo anche in caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento.

La sentenza n. 70/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ha affermato che *“la debenza del tributo trova la sua fonte esclusivamente nella legge e non nell'avviso di pagamento”*.

Ne consegue che il contribuente è tenuto ad adempiere all'obbligo di pagamento entro le scadenze fissate dall'Ente impositore, senza poter addurre a giustificazione per l'omissione l'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario.

La giurisprudenza ha più volte confermato che l'omessa ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dall'obbligo di versamento del tributo nei termini stabiliti. A tal proposito, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza n. 32/2021, ha chiarito che *“l'omissione dell'invio dell'avviso non dispensava la appellata dal pagamento del tributo alle scadenze previste”*, evidenziando come la responsabilità del contribuente non si esaurisca nella mera ricezione dell'avviso, ma si estenda all'obbligo di monitorare le scadenze in vigore nel proprio Comune e di effettuare il versamento entro i termini prescritti, pena l'applicazione delle sanzioni previste per l'omesso pagamento.

Anche IFEL, nelle FAQ TARI del 2016, ha chiarito che il Comune ha l'obbligo di informare il contribuente circa gli importi dovuti e le scadenze, attraverso strumenti come il servizio di sportello o l'invio di un modello precompilato, ma resta fermo l'onere del contribuente di provvedere al pagamento alle scadenze previste, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso, potendo eventualmente rivolgersi all'ente per chiarimenti.

Sistema previgente ed evoluzione

L'impostazione descritta sin qui si discosta sensibilmente dal sistema in essere fino al 2012: in vigenza di TARSU il Comune agiva da soggetto attivo nella determinazione dell'imposta (art. 71 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507), con un obbligo esplicito di formazione del ruolo e di trasmissione degli avvisi di pagamento. Il passaggio dalla TARSU alla TARI ha segnato un'evoluzione nella responsabilità del contribuente, chiamato ora a una maggiore consapevolezza e autonomia nella gestione dei propri obblighi fiscali. Tuttavia, è fondamentale ribadire che l'attuale normativa non autorizza il Comune a disinteressarsi della fase di comunicazione: l'invio dell'avviso di pagamento, pur non costituendo un presupposto per l'esigibilità del tributo, rappresenta un adempimento fondamentale per garantire trasparenza e collaborazione tra le parti.

Complessità e variabili incidenti sul calcolo del dovuto

Un ulteriore elemento che impedisce di considerare la TARI un tributo in autoliquidazione “tipica” è la complessità del calcolo del dovuto. A differenza di altri tributi locali come l'IMU, il cui importo è determinato su basi relativamente fisse – come la rendita catastale e le aliquote deliberate annualmente dal Comune che difficilmente subiscono continue modifiche – la TARI dipende da una serie di fattori variabili e specifici per ciascuna utenza. Tra questi rientrano sia elementi più statici quali la superficie tassabile, la destinazione d'uso dell'immobile, sia altri soggetti a variazioni più frequenti come il numero di occupanti, le riduzioni e agevolazioni previste dai regolamenti comunali, nonché le tariffe che subiscono necessari aggiornamenti annuali sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. La presenza di questi molteplici elementi rende il calcolo della TARI un'operazione non immediata per il contribuente,

il quale potrebbe non disporre delle informazioni necessarie per determinare con precisione l'importo dovuto, senza un supporto da parte dell'ente impositore.

Tale complessità operativa implica che, sebbene la normativa imponga al contribuente di adempiere al pagamento alle scadenze fissate, il Comune assuma una funzione di supporto e facilitazione, piuttosto che di obbligo esclusivo di determinazione del tributo. In questo contesto, l'invio dell'avviso di pagamento diventa uno strumento fondamentale per garantire il corretto adempimento da parte dei cittadini, pur senza costituire una condizione essenziale per l'insorgenza dell'obbligo tributario.

Il ciclo della riscossione della TARI

Va comunque rilevato che, sebbene la normativa attribuisca al contribuente l'onere del pagamento, l'ente locale potrebbe affrontare criticità operative nel caso in cui non provveda all'invio degli avvisi di pagamento. L'assenza di una comunicazione sistematica potrebbe infatti generare incertezze tra i contribuenti, con il rischio di un aumento delle contestazioni e di minori introiti. Pertanto, l'invio degli avvisi di pagamento, pur non essendo espressamente imposto dalla normativa, come visto sopra, rappresenta una prassi consolidata volta a favorire il corretto adempimento degli obblighi fiscali e a garantire un rapporto di collaborazione tra ente e contribuente. Tuttavia, in caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, il contribuente non è esonerato dall'obbligo di versamento del tributo, come già sopra richiamato: resta suo dovere attivarsi autonomamente, segnalando all'ente la mancata ricezione del documento e richiedendone copia per poter adempiere correttamente all'obbligazione.

Prassi che trova conferma anche nelle linee guida MEF sul regolamento TARES, le quali hanno delineato un percorso per la riscossione del tributo che inizia con le dichiarazioni del contribuente, prevedendo poi l'invio di inviti di pagamento contenenti il dettaglio delle somme dovute, comprese le eventuali maggiorazioni e i tributi provinciali. Secondo tali indicazioni, in caso di mancato versamento alle scadenze prescritte, l'ente è tenuto a notificare un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento, avvertendo il contribuente circa le sanzioni applicabili, oltre agli interessi di mora e alle eventuali spese di riscossione coattiva. Questo sistema, oltre a garantire trasparenza e semplificazione degli adempimenti tributari, consente di instaurare un rapporto collaborativo tra contribuente ed ente impositore, limitando il rischio di contenziosi e migliorando l'efficienza della riscossione.

Conclusioni

In conclusione, la tesi di chi scrive è che la TARI si collochi in un'area intermedia tra autoliquidazione e liquidazione d'ufficio: **il Comune ha il dovere di informare e facilitare il contribuente senza che ciò possa in alcun modo sollevare quest'ultimo dall'obbligo di versamento alle scadenze individuate dall'ente.** La normativa e gli interventi di ARERA delineano chiaramente un modello in cui da un lato il Comune è chiamato a garantire trasparenza e accessibilità alle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo tributario, ma dall'altro il contribuente deve svolgere un ruolo attivo, consapevole e responsabile nel rispettare le scadenze.

Per garantire una maggiore chiarezza applicativa sarebbe opportuno che il **Regolamento TARI** di ciascun Comune definisse in modo puntuale il ruolo dell'ente nella fase di riscossione del tributo, delineando le circostanze derivanti dalla mancata ricezione dell'avviso di pagamento. Un intervento ben strutturato potrebbe chiarire che l'invio dell'avviso di pagamento da parte dell'ente costituisce un supporto informativo rilevante sebbene non assuma valore costitutivo dell'obbligazione tributaria. Tale precisazione contribuirebbe a ridurre le incertezze interpretative, delineando in modo più preciso gli obblighi del soggetto passivo, specificando che in caso di mancata ricezione dell'avviso entro un termine congruo per il versamento alle scadenze fissate dall'ente, debba essere proprio lo stesso contribuente ad attivarsi richiedendo copia dell'avviso per procedere al pagamento e che l'eventuale omissione del versamento sia sempre e comunque sanzionabile.